

**Coopermondo - Associazione per la cooperazione
internazionale allo sviluppo**

STATUTO

ARTICOLO 1


COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E DURATA

1. Su iniziativa della Confcooperative - Confederazione Cooperative Italiane -, è costituita l'Associazione di cooperazione allo sviluppo di seguito denominata "**COOPERMONDO - ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO**". Denominazione che sarà automaticamente trasformata in "COOPERMONDO - ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO ETS" al momento dell'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
2. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.
3. L'Associazione nasce con propria autonomia statutaria, amministrativa e patrimoniale.
4. L'Associazione ha durata illimitata.
5. L'Associazione inoltre:
 - a) non persegue fini di lucro;
 - b) svolge le attività indicate all'articolo 4 del presente Statuto e quelle ad esse direttamente connesse;
 - c) non può avere rapporti di controllo e/o collegamento con enti pubblici e privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro.

ARTICOLO 2

SEDE

1. L'Associazione ha sede legale in Roma.
2. L'Assemblea Generale dei Soci può trasferire la sede legale, nonché istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.
Il Consiglio Direttivo può stabilire Comitati territoriali su tutto il territorio nazionale, istituire o chiudere filiali, succursali, unità locali, comunque denominate, nonché trasferire la sede legale all'interno dello stesso Comune.



ARTICOLO 3

FINALITA'

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.
2. L'Associazione, in ordine agli obiettivi della cooperazione internazionale allo sviluppo, persegue le proprie finalità in particolare:
 - a) favorire le relazioni culturali, sociali, economiche tra il mondo cooperativo italiano e i Paesi in via di sviluppo;
 - b) favorire e stimolare la diffusione del modello cooperativo, nei diversi settori economici e sociali, nelle aree in via di sviluppo quale momento di crescita imprenditoriale e culturale per le popolazioni particolarmente svantaggiate;
 - c) supportare le cooperative nell'attività nei Paesi in via di sviluppo per la creazione e lo sviluppo di cooperative locali e più generalmente il miglioramento delle condizioni economiche e sociali;
 - d) collaborare con le istituzioni, le organizzazioni, le autorità sia nazionali che internazionali interessate alla cooperazione in favore dei Paesi in via di sviluppo e con le autorità nazionali dei Paesi beneficiari degli interventi a favore delle popolazioni svantaggiate;
 - e) valorizzare e promuovere uno sviluppo sostenibile e partecipato nel rispetto degli usi e tradizioni locali e in linea con l'Agenda 2030 della Nazioni Unite e altri accordi della società civile internazionale finalizzati alla partnership e alla convivenza pacifica oltre che alla crescita armonica e inclusiva delle comunità nel rispetto del loro ambiente naturale;
 - f) dare vita a ogni iniziativa concreta per favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree e delle popolazioni depresse agendo, tra l'altro, nei settori: agricoltura, acqua e sicurezza alimentare; ambiente ed energia; diritti umani, governance e pace; educazione (ivi compresa l'Educazione alla Cittadinanza Globale - ECG); formazione professionale, assistenza tecnica e lavoro; microcredito/microfinanza; migrazioni; rafforzamento economico e sociale; salute; sviluppo rurale e comunitario;
 - g) favorire la crescita professionale di tali popolazioni in tutti i settori economici, anche utilizzando la formazione e il *capacity building*;
 - h) favorire la diffusione della cultura della cooperazione allo sviluppo mediante azioni specifiche;
 - i) svolgere attività di cooperazione allo sviluppo realizzando interventi relativi ad iniziative per il partenariato fra comunità locali, la cooperazione internazionale, la promozione della cultura, dei diritti umani, della sostenibilità;
 - j) aderire ad Enti e Organizzazioni nazionali e internazionali che si prefiggono le medesime finalità e scopi;
 - k) realizzare ai fini di cui sopra attività che prevedono:

- l'attuazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo;
- la selezione, formazione ed impiego di volontari in servizio civile;
- la formazione di cittadini dei Paesi in via di sviluppo.

ARTICOLO 4


ATTIVITA'

1. Per il raggiungimento delle predette finalità, di cui all'Articolo 3, l'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/17);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/17);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (lettera e dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/17);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/17).

Nello specifico l'Associazione, collaborando con i vari Paesi e/o con Organismi nazionali ed internazionali, può, in via esemplificativa:

- a) promuovere o realizzare in prima persona progetti, iniziative promozionali, azioni di sensibilizzazione, azioni dirette di supporto a favore di realtà particolarmente svantaggiate e bisognose di aiuto, anche attraverso la promozione dell'educazione finanziaria e cooperativa quale strumento per favorire l'inclusione e lo sviluppo;
- b) partecipare ad altre iniziative, in particolare quelle promosse da cooperative, consorzi e altre strutture aderenti a Confcooperative, a favore di aree in via di sviluppo o popolazioni svantaggiate;
- c) cooperare con le Istituzioni, Enti, Amministrazioni e altre Organizzazioni, nazionali ed internazionali, per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- d) curare la realizzazione di analisi, ricerche, studi, nonché redigere stampe, pubblicazioni, periodici che abbiano pertinenza con l'oggetto sociale;



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'M. M. M.', written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'REPUBBLICA ITALIANA' and 'MINISTERO DI RIASSICURAZIONE' around the perimeter, with a central emblem.

- e) svolgere studi e ricerche su temi attinenti le materie oggetto degli scopi sociali;
- f) promuovere ed organizzare conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere che favoriscano il perseguimento delle finalità dell'Associazione.
2. L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/17, può svolgere attività diverse da quelle istituzionali precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla normativa applicabile. L'individuazione delle predette attività diverse è di competenza del Consiglio Direttivo.
3. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
4. L'Associazione può avvalersi di volontari, non soci, nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
- Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dal complesso di:

1. tutti i beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo legittimo;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote sociali e contributi degli associati;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche italiane;
- contributi di Istituzioni, Enti ed Organismi internazionali;
- introiti derivanti da manifestazioni o partecipazione ad esse;

- ogni altra elargizione, consentita dalla legge ed accettata dal Consiglio Direttivo, la quale concorra ad incrementare l'attività sociale;
- qualsiasi altro introito compatibile con le sue finalità.

L'Associazione, anche ai fini del riconoscimento e del mantenimento dello status di Ong, accetta i controlli stabiliti dagli Enti Pubblici, nazionali ed internazionali, sul corretto funzionamento dell'associazione stessa e sul buon uso dei contributi pubblici ad essa erogati.

ARTICOLO 6

SOCI

1. Possono essere soci le persone giuridiche italiane e straniere, gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche aventi finalità e scopi affini all'Associazione stessa e che si impegnano con metodo e continuità per lo svolgimento delle attività dell'Associazione allo scopo di favorire la realizzazione dei fini sociali.

2. I soci si distinguono in:

- a) Soci fondatori
- b) Soci ordinari
- c) Soci sostenitori

3. Possono essere soci fondatori La Confcooperative nazionale, le Confcooperative regionali e territoriali, le Federazioni nazionali, le altre strutture della Confcooperative, gli Enti e le Associazioni promosse dalla Confcooperative, nella persona, rispettivamente, dei propri rappresentanti legali o dei soggetti da essi all'uopo individuati, che sottoscrivono l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Associazione.

4. Possono essere soci ordinari coloro che intendono partecipare attivamente alla vita dell'Associazione e che fanno richiesta di adesione alla stessa, e la cui domanda sia accolta dal Consiglio Direttivo nei termini dell'articolo che segue.


5. Possono essere soci sostenitori coloro che sostengono con finanziamenti e donazioni l'attività dell'Associazione e che, avendo fatto richiesta di adesione, sono riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo nei termini dell'articolo che segue.

ARTICOLO 7

MODALITÀ DI ADESIONE

1. Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Associazione.

2. La qualifica di socio ordinario si ottiene previa presentazione di domanda scritta all'Associazione. Sulla richiesta si pronuncia il Consiglio



Direttivo, con decisione che dovrà essere comunicata al richiedente mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC).

3. La qualifica di socio sostenitore viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo ai soggetti di cui all'art. 6.5. La decisione del Consiglio Direttivo dovrà essere comunicata al richiedente mediante lettera raccomandata o PEC.

4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato tramite lettera raccomandata o PEC. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della successiva convocazione.

5. I soci fondatori ed ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa annuale approvata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 che precedono, il socio è in regola con l'iscrizione se provvede al pagamento della quota di iscrizione entro sessanta (60) giorni dalla notifica della comunicazione di accettazione deliberata dal Consiglio Direttivo.

7. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, nonché le ipotesi di esclusione del socio nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

ARTICOLO 8

DIRITTI E DOVERI, ESCLUSIONE O RECESSO DEL SOCIO

1. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre (3) mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

2. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede legale entro 60 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: il richiedente potrà prendere visione dei documenti o ottenerne copia entro 20 giorni dalla comunicazione di accettazione della richiesta; il mancato esercizio del diritto nel suddetto termine comporterà la necessità di presentare una nuova istanza. L'esame dei documenti si svolgerà nelle ore di apertura dell'ufficio e alla presenza, se necessaria, di personale addetto; i documenti non potranno essere alterati o asportati dal luogo presso cui sono dati in visione. L'esame è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità e registrate in calce alla richiesta. Sarà possibile prendere appunti e trascrivere i documenti presi in visione. L'accoglimento della richiesta d'accesso ai documenti

comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati. L'esame e la semplice visione dei documenti sono gratuiti. Il rilascio di copia è subordinato, invece, al rimborso del costo di riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e per l'eventuale rilascio in copia autentica.

3. La qualità di socio viene meno per:

- a) decadenza, per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta e/o è stata deliberata l'ammissione;
- b) recesso volontario, quando ne sia data comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o PEC. Ai fini della contribuzione annuale il recesso ha effetto quando sia comunicato almeno tre (3) mesi prima dell'approvazione del bilancio preventivo;
- c) morosità nel pagamento della quota associativa annuale, trascorsi due (2) mesi dal sollecito. In tal caso il Presidente, qualora riscontri il perdurare della morosità, provvederà alla esclusione del socio con comunicazione allo stesso - tramite lettera raccomandata o PEC - e al Consiglio Direttivo durante la prima seduta utile;
- d) esclusione quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Sulla esclusione delibera il Consiglio Direttivo previa contestazione scritta degli addebiti e prevedendo la facoltà di replica.

4. I soci receduti o esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale e non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ARTICOLO 9

ORGANI


1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) l'Organo di Controllo
- e) il Revisore Legale dei Conti

ARTICOLO 10

L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

1. L'Assemblea Generale dei Soci è costituita da tutti i soci iscritti nel libro soci da almeno tre (3) mesi e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains text around its perimeter, including "ASSOCIAZIONE" at the top and "SEGRETERIA" at the bottom, with a central emblem or logo.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, in via ordinaria, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna) ed in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione e ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

2. L'Assemblea, in seduta ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal/i Vice Presidente/i e, in caso di loro assenza o impedimento, dalla persona designata dalla stessa Assemblea, ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. È previsto un quorum differenziato per le deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria relative alle modifiche statutarie, alla fusione, alla scissione e alla trasformazione dell'Associazione. In questi casi è necessaria la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Ogni associato ha diritto di voto. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta, si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di massimo due (2) deleghe.

4. L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In tal caso l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante al fine di consentire la stesura del relativo verbale.

5. L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta con indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché degli argomenti da trattare, trasmessa, con qualunque mezzo utile, almeno quindici (15) giorni prima ovvero, in caso di urgenza, almeno cinque (5) giorni prima della seduta fissata. In mancanza delle formalità di convocazione, l'Assemblea si considera validamente costituita se sono presenti tutti i soci e se i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo sono presenti o hanno dichiarato di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti in discussione.

6. L'Assemblea ordinaria si riunisce per deliberare sui seguenti argomenti:
- a) approvazione degli indirizzi per il piano di lavoro annuale;
 - b) approvazione della relazione annuale dell'attività;
 - c) approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, del bilancio sociale;
 - d) approvazione dell'ammontare delle quote associative previa proposta del Consiglio Direttivo;
 - e) nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
 - f) nomina e revoca dell'Organo di controllo e, ove previsto, del soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti;
 - g) determinazione della responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - h) reclamo proposto in caso di rigetto delle domande di adesione;
 - i) approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - j) ogni argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
7. L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sui seguenti argomenti:
- a) approvazione e modifica dello Statuto dell'Associazione;
 - b) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.
8. L'Assemblea delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.


ARTICOLO 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei Soci, in seduta ordinaria, e resta in carica per cinque (5) esercizi. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo, ivi incluso il Presidente, è compreso tra cinque (5) e quindici (15), eletti tra i soci. I membri sono rieleggibili.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'Atto Costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea dei Soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, purché la maggioranza sia costituita da membri eletti dall'Assemblea dei Soci, gli altri provvederanno a sostituirli per cooptazione; i consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica provvederanno a convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione, o suo delegato, con qualsivoglia mezzo di comunicazione utile almeno otto (8) giorni ovvero, in caso di urgenza dichiarata dallo stesso Presidente, almeno tre (3) giorni prima della data della riunione convocata. La comunicazione deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature is written in a cursive style.

2. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi (2/3) dei Consiglieri. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono presenziare, senza diritto di voto, i membri dell'Organo di Controllo e, nel caso siano stati nominati, il Direttore ed il Segretario Generale.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea.

4. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:


- a) la nomina del Presidente dell'Associazione e, se lo reputa necessario, di uno o più Vice Presidenti;
- b) deliberare sulle domande di adesione dei soci e, nel caso, motivarne il rigetto;
- c) l'approvazione del programma operativo, delle singole iniziative e delle procedure funzionali all'attività dell'Associazione;
- d) la nomina, se lo reputa necessario, di un Direttore e/o di un Segretario Generale con il compito di coadiuvare il Presidente e il Consiglio Direttivo nella loro attività. In tal caso il Consiglio Direttivo provvede alla attribuzione delle necessarie deleghe;
- e) la predisposizione delle bozze del bilancio preventivo e consuntivo ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- f) la predisposizione della relazione annuale sull'attività svolta dall'Associazione;
- g) deliberare sulle iniziative finanziarie passive e attive con le relative procedure;
- h) stabilire l'ammontare delle quote associative annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) l'approvazione di eventuali deleghe al Presidente;
- j) deliberare sull'esclusione degli associati;
- k) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- l) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai Soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

ARTICOLO 12
IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, scelto tra i suoi membri, dura in carica 5 esercizi ed è rieleggibile solo per un secondo mandato consecutivo.
2. Il Presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
 - b) dispone per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - c) sovrintende e cura tutte le attività e i rapporti con i terzi;
 - d) ha tutti i poteri derivanti dalle deleghe ad esso attribuite dal Consiglio Direttivo;
 - e) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e può delegare ad un altro componente dello stesso tutti o parte dei propri poteri;
 - f) può, nei casi richiesti, rilasciare procure;
 - g) può, previo parere del Consiglio Direttivo, stipulare accordi con Governi e Istituzioni pubbliche e private, italiane o straniere.
3. In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal/i Vice Presidente/i, anch'essi eletti, se necessario, dal Consiglio Direttivo.
4. La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente. Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 13
ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.
2. In caso di Organo di Controllo collegiale lo stesso sarà composto da tre (3) membri effettivi, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, e da due (2) supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci anche tra non soci. L'Assemblea provvede altresì alla nomina del Presidente del Collegio.
3. L'Organo di Controllo dura in carica tre (3) esercizi. I suoi membri sono rieleggibili.
4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text around its perimeter, which is partially obscured by the signature. The signature appears to be a stylized name, possibly 'P. M. M.'.

in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

5. In particolare l'Organo di Controllo:

- a) accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali;
- b) provvede a controllare i conti dell'Associazione riferendo periodicamente al Presidente e al Consiglio Direttivo;
- c) assiste alla preparazione del bilancio associativo e illustra le sue valutazioni in Assemblea;
- d) sorveglia la buona conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Associazione.

6. L'Organo di Controllo è tenuto a riunirsi almeno una volta l'anno ed è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo.

7. All'Organo di Controllo, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore o per decisione in sede di nomina, può essere affidata la revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il compenso dell'Organo di Controllo sarà stabilito all'atto della sua nomina. Qualora la revisione legale dei conti non sia stata affidata all'Organo di Controllo, ovvero ove obbligatorio per legge, il Consiglio Direttivo nominerà un Revisore Legale che dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali. Il Revisore Legale dura in carica tre (3) esercizi e può essere riconfermato. Il compenso del Revisore Legale sarà stabilito all'atto della sua nomina.

ARTICOLO 14

IL DIRETTORE

1. Il Direttore della Associazione, se nominato, è designato su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo.

2. Il Direttore sovrintende al funzionamento degli uffici della Associazione, coordina e dirige il lavoro del personale; da' esecuzione alle delibere degli organi collegiali e collabora, con il Presidente, il/i Vice Presidente/i e gli altri componenti del Consiglio Direttivo, supportandone tecnicamente l'azione.

ARTICOLO 15

IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale della Associazione, se nominato, è designato su proposta del Presidente dal Consiglio Direttivo e svolge le funzioni da questo assegnate.

ARTICOLO 16
L'ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del bilancio di esercizio ai sensi del codice civile; il bilancio di esercizio viene approvato dall'Assemblea entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.
3. Ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 2, Codice del Terzo Settore, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
4. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo predispose il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea negli stessi termini previsti per il bilancio di esercizio. Il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dovrà essere depositato presso il RUNTS e pubblicato sul proprio sito internet.
5. L'Associazione è tenuta a redigere apposito libro-giornale ed inventario ai sensi degli artt. 2216 e 2217 del codice civile e le altre scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali in relazione alle attività svolte.
6. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, non può essere destinato a fini diversi da quelli statutariamente propri dell'Associazione volti all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 17
LIBRI SOCIALI

Oltre alle scritture contabili, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;
- d) il registro dei volontari.

ARTICOLO 18
LO SCIoglIMENTO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci con la maggioranza dei tre quarti (3/4) degli associati.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, L'Assemblea provvederà, inoltre, a nominare uno o più liquidatori nonché a deliberare in merito alla devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione che dovrà, comunque, essere destinato, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 19
NORME MUTUALISTICHE

1. Il contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile.
2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso, o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 20
RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is a seal with a central emblem and text around the perimeter, though the details are somewhat faded.